

Reggio Emilia, 07 Gennaio 2009

Circolare n. 01

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: LEGGE 22/12/2008 n. 203 - FINANZIARIA PER IL 2009
Disposizioni legislative concernenti il nostro settore

Illustriamo alcune disposizioni recate dall'articolo 2 della legge a margine e concernenti il nostro settore.

Art. 2 / comma 11: con decorrenza dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa sul gas metano **per uso industriale** di cui all'art. 4 del D.L. 1/10/2001 n. 356 (Legge 30/11/2001 n. 418).

Art. 2 / comma 12: con decorrenza dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul G.P.L. impiegati per riscaldamento in zone montane ed altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del D.L. 1/10/2001 n. 356 (Legge 30/11/2001 n. 418)

Attenzione:

Si tratta delle famose 50 lire litro (gasolio) e 50 lire chilo (GPL) **che così diventano DEFINITIVE**, sempre in aggiunta alle 200 lire litro (gasolio) e 258 lire chilo (GPL).

Art. 2 / comma 13: con decorrenza dal 1° gennaio 2009 **e Fino al 31 DICEMBRE 2009** si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati per riscaldamento nelle frazioni **parzialmente non metanizzate** dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13 / comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448. Esattamente come per il 2008.

Art. 2 / comma 14: viene confermata – anche per il 2009 - l'esenzione d'accisa sul gasolio utilizzato in tutte le coltivazioni sotto serra; l'esenzione d'accisa è estesa anche agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

Siamo a VS disposizione, come sempre, per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: n.1

Estratto dei commi 11,12,13 e 14 art. 2 Legge 203/2008 - Finanziaria per il 2009

Estratto dei commi 11,12,13 e 14, art. 2 Legge 203/2008 - Finanziaria per il 2009

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203 (in *G.U.* n. 303 del 30 dicembre 2008 - *Suppl. Ord.* n. 285 - in vigore dal 1° gennaio 2009) - **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2. Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno.

Commi 1 – 10 Omissis

Accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Gasolio e GPL impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali

12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra

14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.